



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Unione Settore Programmazione Territoriale

ORDINANZA n. 14 del 05/02/2025

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA) PITYOCAMPA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTOMAGGIORE

I L S I N D A C O

Preso atto che con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, sono state abrogate anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumato campae (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. Et Schiff)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008.

Considerato che permane la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici.

Ritenuto che seppur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate.

Considerato che il Comune di Portomaggiore svolge numerose attività volte al contrasto dei focolai di processionaria presso alberature pubbliche, ma spesso tali attività sono rese vane o comunque compromesse dalla mancanza di attività di contrasto su alberature ubicate in aree contigue private.

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici.

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in

caso di inalazioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti.

Valutata la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero Processionaria del pino possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persona e degli animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi.

Dato atto che, ai sensi l'art. 5 della legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e s.m.i., il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, è attribuito al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale.

Tenuto conto che il Settore comunale competente ad effettuare gli interventi di manutenzione del verde provvederà ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche.

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti conifere come pini o cedri, piante ospiti della Processionaria del pino individuate nel protocollo tecnico di cui alla determinazione del Servizio Fitosanitario Regionale n. 16828 del 27/10/2016, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi a tutela della pubblica salute dei cittadini, delle essenze arboree e degli animali presenti sul territorio comunale.

Richiamati i seguenti atti della Regione Emilia Romagna:

- la Delibera della Giunta regionale n. 2051 del 03 dicembre 2018, che sostituisce la precedente Delibera n. 541 del 18 aprile 2016, con cui sono definite le *"Nuove linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili"*. ;
- la comunicazione della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale, Cura della persona, Salute e Welfare prot. n. 49674/18, inerente l'iter procedurale da adottare in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nella lotta contro la processionaria del pino in ambito urbano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 del 25/07/2022 ad oggetto "Decreto Legislativo n. 150/2012. Aggiornamento delle procedure per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari";
- la Determinazione del Dirigente del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni n. 15527 del 10/08/2022 ad oggetto "Deliberazione di Giunta Regionale n. 1275 del 25/07/2022. Approvazione della modulistica per la presentazione della domanda di rilascio e rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari".

Visti gli artt. 7 bis e 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998.

ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, di **effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà**, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita con priorità a tutte le specie di conifere, in particolare pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria i soggetti interessati dovranno **immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione dei nidi** (taglio dei rami infestati) **e la distruzione degli stessi**, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

Ove la rimozione meccanica dei nidi non sia praticabile o efficace per motivi tecnici ed operativi documentabili, sarà possibile **intervenire con il mezzo chimico, in esclusiva modalità endoterapica, mediante ditte specializzate** nelle modalità previste dalla DGR 2051 del 03/12/2018 e s.m.i. In tal caso, la preventiva notifica dell'esecuzione dei trattamenti dovrà essere inviata, almeno 10 giorni prima del trattamento, al Servizio Ambiente del Comune all'indirizzo PEC comune.portomaggiore@legalmail.it, all'Azienda USL di Ferrara all'indirizzo PEC dirdsp@pec.ausl.fe.it e alla Regione Emilia Romagna – Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica all'indirizzo PEC segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando i seguenti elementi:

- luogo in cui si effettua il trattamento;
- data del trattamento ed orario di inizio;
- sostanza attiva utilizzata;
- nome commerciale del formulato e relativa scheda di sicurezza;
- nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso del titolo abilitante all'impiego;
- modalità di trattamento adottate;
- nominativo del responsabile del trattamento/responsabile del cantiere.

AVVISA

1. Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
2. Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria sul territorio comunale ed in particolare presso le isole ecologiche.

3. Il presente provvedimento ha validità fino al 31/12/2025.
4. Per ogni informazione contattare il Servizio Ambiente al seguente numero: 0532/323237, (e.bonora@unionevalliedelizie.fe.it).

D E M A N D A

Al Corpo di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere, in caso di inadempienza, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per ciascuna pianta infestata, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

A V V E R T E

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

D I S P O N E

L'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza:

- Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Ferrara (dirdsp@pec.ausl.fe.it);
- Regione Emilia Romagna - Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica (segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it);
- Corpo Unico di Polizia Municipale (protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it) ;
- Clara Spa (clara@pec.clarambiente.it);
- Servizio Fitosanitario Regionale (omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it);
- Stazione Carabinieri Forestale di Portomaggiore (ffe42942@pec.carabinieri.it).

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Portomaggiore.

Firmato in digitale
IL SINDACO
Dario Bernardi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)